



ASSOCIAZIONE ITALIANA DI GROSSISTI DI ENERGIA E TRADER

*Spett.le Snam Rete Gas S.p.A.
Piazza Santa Barbara 7
20097 San Donato Milanese (MI)*

Milano, 11 settembre 2017

Osservazioni alla proposta di aggiornamento n. 47 del Codice di Rete

Riteniamo che la proposta contenuta nel Documento in oggetto rispecchi sostanzialmente il contenuto delle richiamate Delibere dell'Autorità e pertanto, in linea generale, ci troviamo in accordo con quanto illustrato.

Rileviamo tuttavia un punto potenzialmente critico per gli utenti del trasporto (una questione peraltro già evidenziata anche dall'Autorità in premessa alla Delibera 512/2017/R/gas stessa): **stante la necessità di adeguare i sistemi informativi, sarebbe necessario prevedere un meccanismo transitorio ai fini della valorizzazione dei superi di capacità presso le aree di prelievo che sottendono i PdR termoelettrici.**

In tal senso nel paragrafo 4.4.3 della proposta si afferma quanto segue: "L'applicazione ai fini della revisione degli scostamenti e dei relativi conguagli sarà effettuata al termine dell'Anno Termico 2017/2018".

Sembrerebbe quindi che **fino alla piena funzionalità dei nuovi sistemi informativi le penali presso le aree di prelievo verrebbero calcolate secondo le attuali regole, e solo poi dopo compensate a fine anno termico tramite opportuni conguagli.**

Riteniamo però che **con un tale sistema gli utenti rischino di vedersi applicate ingenti penali su un periodo che potrebbe essere anche piuttosto lungo, incorrendo in rilevanti aggravii di natura finanziaria.** Pertanto, se i tempi tecnici di realizzazione dei nuovi sistemi informativi richiederanno effettivamente l'utilizzo di questa regola transitoria, **vorremmo essere ben certi che la sua applicazione sia limitata solo allo stretto necessario** (e non solo in termini temporali, come spiegato poi più avanti) **e che sia anche data piena visibilità agli utenti sui tempi di attivazione delle regole a regime.**



ASSOCIAZIONE ITALIANA DI GROSSISTI DI ENERGIA E TRADER

Richiederemmo quindi in tal senso che:

- **sia ben chiaro se la regola citata si applicherebbe a tutti i PdR, inclusi quelli direttamente allacciati alla rete di trasporto.** Ci risulterebbe infatti che per quest'ultima tipologia di utenze Snam sia già in grado di eseguire i conguagli mese per mese, senza quindi dover poi attendere la fine dell'anno termico. Vorremmo pertanto chiedere che, **almeno per i PdR direttamente allacciati alla rete di trasporto, il conguaglio venga invece effettuato mensilmente (al più trimestralmente) per ragioni di costo degli operatori, i quali potrebbero altrimenti essere esposti per troppo tempo a flussi di cassa negativi, rischiando di fatto invece di sminuire gli obiettivi del progetto pilota previsti dalla Delibera 512/17;**

- sia pubblicato sul sito Snam, nella sezione ritenuta più idonea, una stima dei tempi di implementazione dei nuovi sistemi informativi, aggiornando man mano il relativo dato sulla base delle migliori informazioni disponibili.

Restando comunque come sempre a piena disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento ed opportunità di confronto in tema, rinnoviamo tutti i nostri più cordiali saluti.

Paolo Ghislandi